

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Ersilia Manzo

Dottore Commercialista
Revisore legale

Matteo Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Gloria Mango

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesco Migliozi

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesco Campobasso

Dottore Commercialista
Revisore legale

Pietro Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Anna Antonella Trotta

Dottore Commercialista

Napoli, lì 25 febbraio 2022

CIRCOLARE N.2/2022

1.Certificazione Unica 2022

In data 14.01.2022 è stata approvata dall'Agenzia dell'Entrate con il provv. n.11169 la Certificazione Unica 2022, relativa all'anno 2021, il sostituto d'imposta deve:

- trasmettere in via telematica all'Agenzia dell'Entrate, entro il 16.03.2022, utilizzando il modello "ordinario", al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2022 e REDDITI PF;
- consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro lo stesso termine del 16.3.2022, utilizzando il modello "sintetico", che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello "ordinario".

Per le certificazioni relative esclusivamente a redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione dei redditi precompilata, il termine previsto è quello del 31 ottobre 2022.

Ambito applicativo della "Certificazione Unica 2022"

La Certificazione Unica 2022 riguarda:

- i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nel 2021 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d'autore o d'inventore, ecc.), corrisposti nel 2021;
- le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2021, soggette alla ritenuta di cui all'art. 25-bis del DPR 600/73;
- le provvigioni derivanti da vendite a domicilio di cui all'art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta;
- i corrispettivi erogati dal condominio nel 2021 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del DPR 600/73;
- i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni ("locazioni brevi"), di cui all'art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017);

Via Santa Lucia, 50 – 80132
NAPOLI
Tel. +39 081 7644052
Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186
ROMA
Tel. +39 06 85300781
Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

- alcuni redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.), corrisposti nel 2021;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2021 a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all'art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
- l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all'art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
- le relative ritenute operate;
- le detrazioni d'imposta effettuate;
- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e ad altri Enti;
- i dati assicurativi INAIL.

Con riferimento alla Certificazione Unica, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito comunicazioni per quanto concerne il trattamento integrativo detto anche (bonus Renzi).

Le novità sono due:

- dal 1° gennaio è stata abolita integralmente la detrazione aggiuntiva prevista fino al 31 dicembre 2021 in favore dei lavoratori con redditi superiori a 28.000 euro e fino al limite massimo di 40.000 euro annui;
- il bonus pari a 100 euro mensili, e quindi fino a 1.200 euro annui, continuerà ad essere riconosciuto anche a partire dal 1° gennaio 2022 esclusivamente in favore dei titolari di redditi non superiori a 15.000 euro. A specifiche condizioni, ne avranno diritto anche i lavoratori con redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro annui.

2. Bonus “edilizio”

Proroga del termine di presentazione delle comunicazioni relative alle spese 2021

Il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della “Comunicazione” per l'esercizio dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito è stabilito al 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Tuttavia:

- alle detrazioni spettanti a fronte di spese sostenute nell'anno 2020, si ricorda che il provv. Agenzia delle Entrate 30.03.2021 n.83933 ha disposto la proroga del relativo termine al 15.04.2022
- alle detrazioni spettanti a fronte di spese sostenute nell'anno 2021 (e alle opzioni di cessione “differita” delle rate residue non ancora fruite a fronte

di spese sostenute nell'anno 2020), il provv. Agenzia dell'Entrate 3.2.2022 n.35873 (punto 4.1) ha disposto la proroga del relativo termine al 7.4.2022.

Il mancato invio della "Comunicazione" nei termini, così come la presentazione con modalità non conformi, rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Anno di sostenimento delle spese	Termine di presentazione della comunicazione di opzione
2020	Dal 15.10.2020 ed entro il 15.4.2021
2021	Entro il 7.4.2022
2022	Entro il 16.3.2023
2023	Entro il 16.3.2024
2024	Entro il 16.3.2025
2025 (solo per il superbonus 110%)	Entro il 16.3.2026

Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta

I fornitori e i cessionari ai quali sono ceduti i crediti relativi alle detrazioni fiscali spettanti possono:

- utilizzarli in compensazione mediante modello F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario (il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese). Si ricorda che la quota dei crediti d'imposta non utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta;
- cederli ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione.

3. Invio al sistema tessera sanitaria delle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2022 - periodicità semestrale

Con il DM 2.2.2022, pubblicato sulla G.U. 8.2.2022 n. 32, sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al DM 19.10.2020, con il quale sono state definite le nuove regole per l'invio telematico al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.

La principale novità riguarda l'applicazione, anche per il 2022, di una periodicità semestrale, invece che mensile, per la trasmissione dei dati.

In relazione alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2022, la trasmissione deve quindi avvenire entro:

- il 30.9.2022, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2022;
- il 31.1.2023, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2022.

Soggetti iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento

Le suddette scadenze del 30.9.2022 e del 31.1.2023 si applicano anche ai soggetti iscritti ai seguenti elenchi speciali ad esaurimento, istituiti con il decreto del Ministro della Salute 9.8.2019:

- elenchi speciali per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- elenco speciale dei massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della L. 19.5.71 n. 403.

Tali soggetti, infatti, per effetto del DM 16.7.2021, sono diventati obbligati ad inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute a partire dall'1.1.2021, ma in relazione allo scorso anno, in via transitoria, era stato previsto un unico invio annuale

Rilevanza del momento del pagamento

Resta confermato che l'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria segue una logica "di cassa" (art. 7 co. 2-bis del DM 19.10.2020), rilevando il momento del pagamento, anche se in data antecedente a quella di emissione del documento fiscale (cfr. specifiche tecniche di cui all'Allegato A al DM 19.10.2020).

4. Contributo e credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi-spese ammissibili

Il Ministero del Turismo, con avviso 04.02.2022, ha definito l'elenco delle spese ammissibili al contributo a fondo perduto e al credito d'imposta per le strutture turistiche, in attuazione di quanto previsto dall'avviso pubblico 23.12.2021 che ha definito le modalità applicative dell'agevolazione

L'elenco è stato integrato con avviso 11.02.2022, includendo tra le spese ammissibili relativamente agli interventi di incremento dell'efficienza energetica:

- le spese per gli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo, per i quali si applica quanto previsto dall'art. 119 co. 7 del DL 34/2020;
- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell'intervento

5. Novità della legge di Bilancio 2022 in materia di Iva e imposte indirette

Nella circ. 4.2.2022 n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali novità in materia di IVA, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale e imposta di bollo, introdotte dalla L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022).

Agevolazioni per il trasferimento di immobili strumentali nell'azienda

Si rammenta che l'art. 1 co. 237 della L. 234/2021 ha previsto l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna al trasferimento di immobili strumentali che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali.

La disposizione si inserisce nel contesto della disciplina volta a disincentivare le delocalizzazioni (co. 224 - 237), ma non precisa espressamente se il beneficio per il trasferimento degli immobili strumentali sia limitato alle cessioni d'azienda realizzate nell'ambito dei piani per salvaguardare l'occupazione previsti dai co. 224 ss., ovvero se possa avere applicazione generalizzata.

L'Amministrazione finanziaria, nella circ. 3/2022 (§ 1.2), risolve il dubbio adottando l'interpretazione sistematica: il beneficio per le imposte d'atto riguarda solo "gli atti di cessione stipulati nell'ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e la continuità aziendale di cui ai commi 224 ss."

Inoltre, il beneficio non riguarda:

- le cessioni a titolo gratuito;
- i beni aziendali diversi dagli immobili, per i quali resta fermo l'assoggettamento ad imposizione secondo le regole ordinarie.

Agevolazione prima casa *under 36*

La circolare 3/2022 ricorda che l'art. 1 co. 151 della L. 234/2021 ha prorogato il termine finale di applicazione dei benefici "prima casa *under 36*", previsti dall'art. 64 co. 6 - 11 del DL 73/2021, che potranno trovare applicazione (dal 26.5.2021) fino al 31.12.2022.

Novità in tema di imposta di bollo

La circolare ricorda l'estensione a tutto il 2022:

- dell'esenzione dall'imposta di bollo per il rilascio, in modalità telematica, dei certificati anagrafici digitali prevista dall'art. 62 co. 3, quinto periodo, del DLgs. 82/2005 (art. 1 co. 24 della L. 234/2021);
- dell'esenzione dall'imposta di bollo sulle convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento di cui all' art. 10-bis co. 1 del DL 41/2021 (art. 1 co. 731 della L. 234/2021).

Novità in materia di IVA

Per quanto concerne le novità della legge di bilancio 2022 in tema di IVA, l'Agenzia delle Entrate ricorda:

- l'aliquota ridotta (in misura pari al 10%) in relazione ai “prodotti assorbenti e i tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, diversi da quelli per i quali è già prevista un'aliquota IVA ridotta pari al 5 per cento”, per le cessioni effettuate dall'1.1.2022 (art. 1 co. 13 della L. 234/2021);
- la riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, per quanto concerne le somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse relativamente ai consumi (stimati o effettivi) relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 (art. 1 co. 506 della L. 234/2021);
- l'estensione a tutto il 2022 della percentuale di compensazione del 9,5% applicabile alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina (art. 1 co. 527 della L. 234/2021).

6. Sospensione dei versamenti di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2022 Settore dello Sport

Con la circ. 4.2.2022 n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato la sospensione dei versamenti *ex art. 1 co. 923 e 924 della L. 234/2021*, riguardante le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento all'1.1.2022, ai sensi del DPCM 24.10.2020.

Versamenti sospesi

La norma sospende i termini relativi ai versamenti:

- delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (*ex artt. 23 e 24 del DPR 600/73*), in scadenza dall'1.1.2022 al 30.4.2022;

- dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL (nonché degli adempimenti), dall'1.1.2022 al 30.4.2022;
- dell'IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- delle imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022.

La ripresa è fissata al 30.5.2022:

- in un'unica soluzione;
- ovvero mediante rateizzazione (50% fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo – con prima rata entro il 30.5.2022 – e 50% entro il 16.12.2022).

Versamenti rientranti nella sospensione

Rientrano nella sospensione:

- i versamenti in autoliquidazione;
- le rate delle rateizzazioni richieste a seguito dell'applicazione della sospensione disposta dall'art. 61 co. 5 del DL 18/2020 e dall'art. 1 co. 36 e 37 della L. 178/2020.

Versamenti non rientranti nella sospensione

Non rientrano nella sospensione i versamenti:

- relativi all'IRAP;
- dovuti in conseguenza di atti emessi dall'Agenzia delle Entrate o dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- delle somme da ravvedimento operato nel periodo oggetto di sospensione.

7. Super deduzione per i beni immateriali -disposizioni attuative

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.2.2022 n. 48243, ha definito le disposizioni attuative del “nuovo regime del *Patent box*”, vale a dire la super deduzione del 110% introdotta dall'art. 6 del DL 146/2021.

Il provvedimento individua tra l'altro:

- i soggetti che possono esercitare la nuova opzione, precisando che i soggetti titolari di reddito d'impresa devono rivestire la qualifica di “investitore”;
- le attività rilevanti, facendo riferimento alle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, *design* e ideazione estetica come definite dal DM 26.5.2020 (relativo al credito d'imposta ricerca e sviluppo), nonché alle attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali;
- le spese agevolabili a cui applicare la maggiorazione; le spese rilevano ai sensi dell'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall'impresa, nonché dall'eventuale capitalizzazione delle stesse;

- la documentazione da predisporre e conservare per la disapplicazione delle sanzioni in caso di recupero dell'agevolazione.

8. Principali adempimenti

Si riportano in tabella i principali adempimenti e relative scadenze:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
28.02.2022	Redazione inventario	Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare devono redigere e sottoscrivere l'inventario relativo all'esercizio 2020. Per i soggetti "non solari", l'inventario deve essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
28.02.2022	Stampa scritture contabili	I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all'esercizio 2020. Per i soggetti "non solari", la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. La tenuta con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, dei registri contabili è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
28.02.2022	Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti	Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all'INPS, in via telematica, l'apposita dichiarazione per fruire per il 2022 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2021. In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2021, l'agevolazione si applicherà anche nel 2022: • ove permangano i requisiti; • salvo espressa rinuncia del beneficiario.
28.02.2022	Premi INAIL	Presentazione telematica all'INAIL delle dichiarazioni delle retribuzioni, in relazione all'autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2021 e in acconto per il 2022.

28.02.2022	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2021.
28.02.2022	Comunicazione spese sanitarie	I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi: • alle spese sanitarie sostenute nel mese di gennaio 2022; • ai rimborsi effettuati nello stesso mese per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
28.02.2022	Registrazione cumulativa contratti di affitto terreni	I soggetti che, nel 2021, hanno stipulato contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati tra le stesse parti, devono: • effettuare la loro registrazione cumulativa; • versare la relativa imposta.
02.03.2022	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di febbraio 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di febbraio 2022.

Per ulteriori chiarimenti lo Studio resta a Vs. completa disposizione

Dott. Giuseppe Signoriello

